PROPOSTA B

LICEO STATALE ARCHITA

TARANTO

CRITERÎ DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
ANNO SCOLASTICO 2025-2026

La valutazione periodica e finale.

La valutazione delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è regolata dalla **Legge** n. **107** del 13 luglio **2015** (cosiddetta *Buona scuola*) e dal successivo **Decreto Legislativo** n. **62** del 13 aprile **2017**, che ha parzialmente modificato la precedente normativa e che, in particolare, ha in larga parte abrogato il **D.P.R.** n. **122** del 22 giugno **2009**.

Conformemente all'articolo 1 del Decreto Legislativo 62/2017, la valutazione **ha per oggetto** il **processo formativo** e i **risultati di apprendimento** delle studentesse e degli studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai Docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, **in conformità con** i **criterî e** le **modalità definiti dal Collegio dei Docenti** e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Secondo l'articolo 4 del D.P.R. 122/2009, **la valutazione** periodica e finale degli apprendimenti **è effettuata dal Consiglio di Classe**, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni e qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni è espressa in **decimi**, il **voto numerico è riportato anche in lettere** nel documento di valutazione e la **valutazione** del **comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici**.

Stando all'art. 13, comma 2, lettera *d* del Decreto Legislativo 62/2017, **sono ammessi alla classe successiva** gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono una **votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina** o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di **comportamento non inferiore a sei decimi**.

La valutazione dell'**insegnamento** della **religione cattolica** è espressa **senza** attribuzione di **voto numerico**. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Tuttavia, quanto alla valutazione del **comportamento**, la recente **riforma** sul **voto** in **condotta**, ossia la **Legge** n. **150** del 1° ottobre **2024**, in vigore dal 31 ottobre 2024, introduce significative modifiche nel sistema scolastico italiano, differenziando le norme a seconda dei vari gradi di istruzione. In particolare,

con riferimento all'ammissione all'Esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado, nel caso di valutazione del **comportamento pari a sei decimi**, il **Consiglio di Classe assegna** un **elaborato critico** in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. Nel caso di valutazione del comportamento **inferiore a sei decimi**, il Consiglio di Classe delibera la **non ammissione all'Esame di Stato** conclusivo del percorso di studî. Il **punteggio più alto** nell'ambito della fascia di attribuzione del **credito scolastico** spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito **se** il **voto** di **comportamento** assegnato è **pari o superiore a nove** decimi.

La Legge 150/2024 dispone altresì modifiche al regolamento di cui al D.P.R. 122/2009 finalizzate a:

1. prevedere che l'attribuzione del **voto** di comportamento **inferiore a sei decimi** e la conseguente **non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato** avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di Istituto;
2. prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il **coinvolgimento** della studentessa e dello studente oggetto della valutazione **in attività** di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
3. conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;
4. prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una **valutazione pari a sei decimi nel comportamento**, il Consiglio di Classe, **in sede di valutazione finale**, **sospenda** il **giudizio** senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un **elaborato critico** in materia di cittadinanza attiva e solidale; la **mancata presentazione** dell'**elaborato** prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo **o** la **valutazione non sufficiente** da parte del Consiglio di Classe **comportano** la **non ammissione** della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo;
5. prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera *a*), del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, adottate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

Per quanto riguarda la valutazione dell'insegnamento trasversale dell'**educazione civica**, la **Legge** n. **92** del 20 agosto **2019** e le nuove **Linee guida** allegate al **Decreto Ministeriale** n. **183** del 7 settembre **2024** dispongono che tale insegnamento, per il 2° ciclo, sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal **D.P.R. 122/2009**.

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell'insegnamento, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe, formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione.

Il voto di educazione civica concorre all'ammissione alla classe successiva e/o all'Esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.

La valutazione finale deve quindi tenere conto:

- del processo e dei livelli di apprendimento;

- del comportamento scolastico inteso come interesse e partecipazione al dialogo educativo e come rispetto del *Regolamento di Istituto*, il documento emanato dal Consiglio di Istituto che disciplina le attività quotidiane della scuola (art. 10 del **Decreto Legislativo** n. **297** del 16 aprile **1994**).

Al fine di assicurare omogeneità nelle procedure valutative e nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe, il **Collegio dei Docenti** ha determinato i seguenti **criterî di valutazione** cui attenersi per lo svolgimento dello scrutinio finale:

- in sede di scrutinio finale, la **formulazione** del **giudizio** positivo o negativo su ogni studente terrà conto della **valutazione complessiva** dei seguenti elementi: **interesse**, **partecipazione al lavoro scolastico**, **attitudini**, **capacità**, **comportamento**, **livelli di conoscenza dei contenuti** propri delle singole discipline, **competenza** nella comprensione e nell'uso dei **linguaggi specifici**, **assiduità** nel perseguire risultati migliori e positivi e valutazione delle cause che hanno determinato l'eventuale mancato apprendimento;
- **sarà ammesso** alla classe successiva l'allievo che avrà conseguito una **valutazione sufficiente in tutte le discipline**;
- qualora un allievo consegua **insufficienze in una o più discipline**, i Consigli di Classe procederanno ad una **valutazione della possibilità** dello studente **di raggiungere** o meno gli **obiettivi formativi e di contenuto** propri delle discipline interessate **entro il termine** dell'**anno scolastico**, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero;
- **non sarà ammesso** dunque alla classe successiva lo studente che, nello scrutinio finale, presenterà delle **carenze gravi** che non possono essere colmate entro il termine dell'anno scolastico né con interventi integrativi né con lo studio personale svolto autonomamente.

Sempre con l'intento di favorire un'azione valutativa coerente ed omogenea a tutti i Consigli di Classe, il Collegio dei Docenti ha altresì stabilito i seguenti parametri di riferimento da porre in relazione alla specifica situazione di ciascuno studente:

→ con **1** (una) **o 2** (due) **insufficienze gravi** (con **voto ≤ 4**) il **GIUDIZIO È SOSPESO**;
→ con **4** (quattro) **insufficienze non gravi** (con **voto 5**) **o** fino ad un **massimo** di **2** (due) **insufficienze gravi** (con **voto ≤ 4**) **e 2** (due) **non gravi** (con **voto 5**) il **GIUDIZIO È SOSPESO IN 2** (due) **DISCIPLINE** con concessione di **AGEVOLAZIONE NELLE ALTRE 2** (due);
→ con **3** (tre) **insufficienze gravi** (con **voto ≤ 4**) **o 5** (cinque) **insufficienze non gravi** (con **voto 5**) e **con media uguale o superiore** a **6** si attribuiscono **2** (due) **DEBITI** FORMATIVI E **AGEVOLAZIONI nelle altre discipline**;
→ con **3** (tre) **insufficienze gravi** (con **voto ≤ 4**) **o 5** (cinque) **insufficienze non gravi** (con **voto 5**) e **con media inferiore** a **6** lo studente **NON È AMMESSO**;
→ con **4** (quattro) **o più insufficienze gravi** (con **voto ≤ 4**) **o** con **più di 5** (cinque) **insufficienze non gravi** (con **voto 5**) lo studente **NON È AMMESSO**.

I requisiti di ammissione allo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono quelli definiti dalla pertinente normativa vigente.

Al termine del primo biennio, inoltre, come previsto dal Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (*Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione*) e D.M. 27 gennaio 2010 (*Adozione del modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti al termine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione*), il ***Certificato delle competenze di base*** *acquisite*

nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione attesta il conseguimento dei saperi e delle competenze di base per l'apprendimento permanente.

Tenuto conto della unitarietà didattico-formativa del primo biennio, nella valutazione delle classi prime si terrà conto in particolare della **dinamica del rendimento**, se cioè l'alunno ha progredito rispetto ai livelli di partenza, e della possibilità di una maturazione delle capacità nell'arco di tempo complessivo. In queste classi, più problematiche per la forte discontinuità rispetto alla scuola secondaria di primo grado, la non ammissione può essere preludio di abbandono scolastico e quindi il Consiglio di Classe dovrà valutare con particolare attenzione le singole situazioni, analizzando l'evoluzione degli studenti nel corso dell'anno scolastico.

LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO NELLO SCRUTINIO FINALE

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, **D.P.R. 122/2009**, nello scrutinio finale il **Consiglio di Classe delibera** la **sospensione del giudizio per** gli **alunni che non hanno** conseguito la **sufficienza in una o più discipline**, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, alle famiglie degli studenti interessati viene data comunicazione formale riguardo alle discipline con giudizio sospeso e alle forme di recupero da mettere in atto nel corso dei mesi estivi.

Per gli allievi con giudizio sospeso, secondo il calendario deliberato e comunicato, in ogni caso entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, il **Consiglio di Classe**, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo **accertamento del recupero delle carenze** rilevate (ovvero del **debito formativo**), ossia dopo la **verifica** dei **risultati** conseguiti dall'alunno nelle calendarizzate prove scritte e/o orali delle materie valutate insufficienti, **procede alla formulazione** del **giudizio finale** che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

IL RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI

Per fornire agli allievi gli strumenti con cui prevenire o superare la sospensione del giudizio, il Consiglio di Classe ricorre ad attività di recupero, curricolare e/o extracurricolare, che si affiancano all'**indispensabile** attività di **studio personale autonomo** che ogni studente è chiamato a svolgere. Le famiglie si impegnano a far rispettare i percorsi di lavoro indicati.

In particolare, la **Legge 8 agosto 1995**, n. **352** (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero*) prevede l'**attivazione** di appositi **interventi didattici-educativi integrativi** (**IDEI**) per l'efficace inserimento nella programmazione di classe di alunni il cui profitto, nel corso dell'anno scolastico, sia risultato insufficiente in una o più materie.

Il **D.M. 42/2007**, il **D.M. 80/2007** e l'**O.M. 92/2007** indicano modalità, strumenti e risorse di tali interventi, che si attuano nella forma di corsi di sostegno o di recupero.

I percorsi di sostegno e di recupero sono solitamente attivati subito dopo gli scrutini intermedi. Ai sensi del combinato disposto del **Decreto Ministeriale** n. **80** del 3 ottobre **2007** (recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico) e della **Ordinanza Ministeriale** n. **92** del 5 novembre **2007**, durante lo scrutinio intermedio il Consiglio di Classe individua gli studenti che devono frequentare le attività di sostegno o di recupero e gli studenti in grado di recuperare autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai Docenti.

Riguardo alle **attività di recupero** dei debiti formativi, si ricorda quanto segue:

- esse sono programmate ed attuate dai Consigli di Classe sulla base di criteri didattico-metodologici definiti dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal Consiglio di Istituto (art. 2, comma 2 dell'O.M. 92/2007);
- l'istituzione scolastica individua le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi e determina altresì le modalità di organizzazione e realizzazione precisandone tempi, durata, modelli didattico-metodologici, forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti, criteri di valutazione, nonché modalità di comunicazione alle famiglie (art. 2, comma 6 dell'O.M. 92/2007);
- i Consigli di Classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo (art. 3, comma 1 dell'O.M. 92/2007);
- il Collegio dei Docenti definisce i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero, adottando tutti i modelli didattici e organizzativi suggeriti dall'esercizio dell'autonomia (art. 3, comma 2 dell'O.M. 92/2007);
- il Collegio dei Docenti definisce altresì i criteri per l'assegnazione dei Docenti ai gruppi di studenti così costituiti (art. 3, comma 3 dell'O.M. 92/2007);
- le operazioni di verifica sono organizzate dal Consiglio di Classe secondo il calendario stabilito dal Collegio dei Docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l'assistenza di altri docenti del medesimo Consiglio di Classe (art. 8, comma 2 dell'O.M. 92/2007).

Per l'espletamento dei corsi di sostegno e di recupero, si adotteranno adeguate strategie didattico-metodologiche, che possono sintetizzarsi come segue:

- favorire negli studenti l'acquisizione e il potenziamento di una metodologia di studio autonoma e più efficace;
- predisposizione di compiti differenziati per ciascuno studente nel rispetto delle sue peculiarità e dei suoi bisogni formativi;
- focalizzazione sui nuclei fondanti di ciascuna disciplina.

Dopo lo scrutinio finale, per gli studenti che non hanno ottenuto la sufficienza in una o più discipline la scuola organizza ulteriori corsi di recupero, da svolgersi durante l'estate, nelle discipline in cui si registra il maggior numero di debiti formativi.

Le attività di recupero e sostegno saranno dunque concentrate su quelle aree disciplinari in cui sono presenti un maggior numero di valutazioni insufficienti e che sono caratterizzanti dell'indirizzo di studî.

Per tutte le discipline in cui si è registrata l'insufficienza, quindi anche per le discipline per le quali non verranno attivati corsi di recupero ma è ovviamente richiesto l'imprescindibile studio personale svolto autonomamente durante i mesi estivi, lo studente dovrà sostenere prove di verifica scritte e/o orali, a seguito delle quali il Consiglio delibererà, entro il 31 agosto, l'ammissione alla classe successiva con l'assegnazione del credito scolastico per il triennio o l'eventuale non promozione. Della delibera del Consiglio saranno tempestivamente informate le famiglie.